

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Prot. n.

Gorizia, 19 luglio 2019

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti
e della nutrizione
Via Giorgio Ribotta n. 5
00144 ROMA EUR

Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria,
Politiche Sociale e Famiglia
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria
Riva Nazario Sauro, 8
34124 TRIESTE

Ai Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla
Sanità delle Regioni D'Italia e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni di
Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare,
Muzzana del Turgnano, Carlino, Palazzolo dello
Stella, Precenicco, San Giorgio di Nogaro, Terzo
d'Aquileia, Aquileia, Torviscosa, Grado,
Staranzano, Monfalcone
LORO SEDI

Ai Direttori Generali
delle Aziende per i Servizi Sanitari
della Regione Friuli-Venezia Giulia
LORO SEDI

Al Comando Carabinieri N.A.S.
Viale XXIII marzo 1948 n. 42
33100 UDINE

Alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Viale Cosulich, 20
34074 MONFALCONE
monfalcone@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
via Giosuè Carducci, 8
34073 GRADO (GO)
grado@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Via Serenissima, 1
33050 MARANO LAGUNARE
maranolagunare@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Viale Italia, 52
33054 LIGNANO SABBIADORO
lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
Via del Porto n. 44
33058 Porto Nogaro (UD)
portonogaro@guardiacostiera.it

Al Comando Regionale
Guardia di Finanza
Via Fiamme Gialle, 6
34100 TRIESTE
ts0210000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Via Giusti, 29
33100 Udine (UD)
ud0510000p@pec.gdf.it

Alla Legione Carabinieri
Friuli-Venezia Giulia
Viale Venezia, 189
33100 UDINE
lgfvgnurp@carabinieri.it

All'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del
Friuli-Venezia Giulia
Piazza Collalto, 15
33057 PALMANOVA

Al Consorzio Giuliano Maricoltura

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – direttore: dr. Gianni Lidiano CAVALLINI
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Responsabile del procedimento: Paolo Demarin

Referente per la pratica: Paolo Demarin tel. 0481/592850 e-mail: paolo.demarin@aas2.sanita.fvg.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Villaggio del Pescatore, n. 71
34013 DUINO AURISINA (TS)

Alla Soc. Coop. A.r.l.
Maricoltori Alto Adriatico
Villaggio del Pescatore, n. 46
34013 DUINO AURISINA (TS)

Alla Cooperativa Pescatori di Grado
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Federcoopescpa F.V.G.
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Al Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Cooperativa Pescatori "San Vito"
Via Serenissima, 30
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

Alla Cooperativa A.L.M.A.R.
Acquacoltura Lagunare Marinetta

Via G. Raddi, n.2
33050 MARANO LAGUNARE

Alla Cooperativa Pescatori di Lignano S.C.a.r.l.
Via Darsena, 4
34054 LIGNANO SABBIA D'ORO (UD)

Alla Lega Cooperative F.V.G.
Via Cernazai, n. 8
33100 UDINE

CTI
cti@prodottoitticosicuro.eu

Al sito web AAS2 Bassa Friulana Isontina

Alla referente Task Force Sanitary survey MBV
Dott.ssa Pelagatti
lucia.pelagatti@aas2.sanita.fvg.it

Ai veterinari ufficiali di CSM

Dott.ssa Pelagatti
Dott. Giuliani
alberto.giuliani@aas2.sanita.fvg.it

Oggetto: Trasmissione Ordinanza n. 274 del 19.VII.2019.

In allegato, per quanto di competenza e per una adeguata informazione agli interessati, trasmetto l'ordinanza 274 di oggi.

Ringrazio della collaborazione ed invio i saluti migliori.

Il Direttore f.f.
Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale

(Paolo Demarin)



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – direttore: dr. Gianni Lidiano CAVALLINI
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Responsabile del procedimento: Paolo Demarin

Referente per la pratica: Paolo Demarin tel. 0481/592850 e-mail: paolo.demarin@aas2.sanita.fvg.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"
Via Vittorio Veneto, 174 - 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale

MODELLO: 01/7.19

OGGETTO: chiusura della zona 01 UD PORTO BUSO DI SOTTO alla raccolta di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera C), punto 1 e della DGR 923/2019 Allegato B, Parte C, punto 5.1.
Ordinanza n. 274 del 19 luglio 2019.

IL DIRETTORE f.f.

CONSIDERATO che le analisi di laboratorio di cui al rapporto di prova dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie n. 19AT2SD-A/3960 di oggi, relative al piano di monitoraggio dei molluschi bivalvi in FVG ed effettuate in autocontrollo cioè a cura dell'operatore del settore alimentare, hanno accertato nei molluschi della specie *C. gallina* della zona 01 UD ZONA A - P.TO BUSO DI SOTTO in MARANO LAGUNARE (UD) la presenza, in 100 g, di 330 MPN di *E. coli* (assente la *Salmonella* spp.);

CONSIDERATO che quella interessata dalle analisi predette, 01 UD, è zona classificata "A", dalla DGR 923/2019 recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia", vale a dire, ex regolamento CE 854/2004, allegato II, capo II, lettera A, punto 3, una zona in cui sostanzialmente i campioni di molluschi bivalvi vivi non devono superare i 230 MPN di *E. coli* per 100 g di polpa e liquido intervalvare;

CONSIDERATO che il regolamento CE 854/2004, allegato II, capo II, lettera F, rubricata "Controlli dell'operatore del settore alimentare" stabilisce che per decidere in merito a classificazione, apertura o chiusura delle zone di produzione l'autorità competente può tener conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o dalle organizzazioni che li rappresentano.

CONSIDERATO che il protocollo d'intesa per la gestione di attività ai fini della sicurezza alimentare, allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 264 del 9 febbraio 2018, prevede l'alternanza dei controlli analitici ufficiali ed in autocontrollo, nonché, quale misura di gestione del rischio, il c.d. fermo volontario dalla giornata del prelievo e che la DGR 923/2019 stabilisce a sua volta, confermando il dato legislativo del regolamento CE 854/2004, che al fine di ottimizzare le risorse umane e finanziarie disponibili le AAS possono avvalersi dei risultati delle analisi effettuate dagli operatori del settore alimentare limitatamente al monitoraggio microbiologico (come in questo caso) e biotossicologico;

VISTO il Regolamento (CE) 854/2004, allegato II, capo II, lettera C), punto 1), in cui si prevede che se i risultati del monitoraggio (sia esso dell'autorità competente o in autocontrollo) indicano che i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi non sono rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendone la raccolta;

CONSIDERATO che anche se l'operatore del settore alimentare ha garantito l'operatività del fermo volontario, la disposizione dianzi richiamata assegna comunque, come si è visto, all'autorità competente l'obbligo di un provvedimento di chiusura della zona non conforme;

CONSIDERATO che, ai fini della sicurezza alimentare, della lealtà degli scambi commerciali e della tutela del consumatore, i risultati di autocontrollo sopra citati possono dunque essere ritenuti rilevanti nell'evidenziare le non conformità;



VISTA la precitata D.G.R. n. 923/2019, allegato B, parte C, punto 5.1, in cui si prevede che la non conformità ai requisiti sanitari microbiologici (*E. coli* > 230 MPN /100g) comporta, per le zone di

produzione classificate "A", il provvedimento di chiusura della zona di produzione interessata, da questa impedendo (più correttamente: vietando) la raccolta dei molluschi bivalvi vivi;

ORDINA

al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, la tutela del cittadino consumatore e la lealtà degli scambi commerciali, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento CE 854/2004 e dalla DGR FVG n. 923/2019,

1. la chiusura della zona di produzione 01 UD in oggetto, a causa dei risultati delle analisi di cui al rapporto di prova precitato con un risultato di E. coli > 230 MPN /100g, cioè nella fattispecie pari a 330 MPN/100g, disponendo contestualmente l'esecuzione di controlli ufficiali conformemente al punto 5.1 più volte citato della DGR 923/2019.
2. I produttori ed i C.S.M interessati, in possesso dei documenti di scorta previsti dall'Allegato III, Sezione VII, cap. I del Regolamento CE 853/2004 sono tenuti a mettere in atto le procedure di ritiro del prodotto di 01 UD rispettivamente raccolto e spedito dalla data di campionamento nel caso non sia stato osservato il fermo volontario.
3. ARPA FVG provveda, in ottemperanza anche alla Intesa CSR 79/2010 ed alla DGR 923/2019, ad assicurare l'intensificazione del campionamento ai fini del monitoraggio e della sorveglianza ex art. 2 del Regolamento CE 882/2004 delle acque e dei molluschi bivalvi oggetto della sopra riportata non conformità e di altre specie di MBV.
4. Gli Enti competenti al controllo, gli agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo dell'osservanza della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della notifica e della pubblicazione sul sito dell'AAS2 Bassa Friulana Isontina.
5. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 193/2007:
 - ✓ punto 12: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;
 - ✓ punto 13: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
 - ✓ punto 14: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Paolo Demarin
Direttore f.f.
Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale